

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5931 del 25/11/2021
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCA DI GATTAMORTA S.S. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Pietra dell'Uso n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad agriturismo di tipo ricettivo con annessa ristorazione, sala lavorazione carni e laboratorio per marmellate e conserve sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Pietra dell'Uso n. 14
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6103 del 24/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2021 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59. SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCA DI GATTAMORTA S.S. con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Pietra dell'Uso n. 14. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad agriturismo di tipo ricettivo con annessa ristorazione, sala lavorazione carni e laboratorio per marmellate e conserve sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Pietra dell'Uso n. 14

LA DIRIGENTE

Vista la sottoriportata relazione del Responsabile del Procedimento

Visto:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpa di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpa n. 106 del 27/11/2018

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Sogliano al Rubicone in data 26/07/2021, acquisita al Prot. Com.le 8606 e da Arpa al PG/2021/126150 del 11/08/2021, da **SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCA DI GATTAMORTA S.S.** nella persona di delegato dal Legale Rappresentante tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Pietra dell'Uso n. 14, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad agriturismo di tipo ricettivo con annessa ristorazione, sala lavorazione carni e laboratorio per marmellate e conserve sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Pietra dell'Uso n. 14, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 10434 del 07/09/2021, acquisita da Arpae al PG/2021/138127, formulata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta documentazione integrativa;

Atteso che, in data 18/10/2021 ed in data 18/11/2021 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita ai Prot. Com.li 12223-13484 e da Arpae ai PG/2021/161454-178797;

Tenuto conto che in merito all'impatto acustico il Responsabile dell'endoprocedimento del Comune di Sogliano al Rubicone con nota Prot. Com.le 9367 del 11/08/2021, acquisita al PG/2021/126150, ha preso atto della dichiarazione allegata all'istanza;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: Rapporto istruttorio acquisito in data 23/11/2021;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie sopra richiamate, sono riportate nell'ALLEGATO A e relative Planimetrie, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCA DI GATTAMORTA S.S.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **SOCIETA' AGRICOLA LA ROCCA DI GATTAMORTA S.S.** (C.F./P.IVA 04342870401) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Pietra dell'Uso n. 14, per l'insediamento adibito ad agriturismo di tipo ricettivo con annessa ristorazione, sala lavorazione carni e laboratorio per marmellate e conserve sito in Comune di Sogliano al Rubicone, Via Pietra dell'Uso n. 14.

2. Il presente atto **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:

- **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali.**

3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A e relative Planimetrie**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone e potrà esserne richiesto il rinnovo alla scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Sogliano al Rubicone per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di rispettiva competenza.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Mariagrazia Cacciaguerra

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività agrituristica di tipo ricettivo con annessa ristorazione, sala lavorazione carni e laboratorio per marmellate e conserve, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 63 a.e. (di cui 9 a.e. dalle camere, 2 a.e. dal monolocale, 50 a.e. dalla ristorazione, 1 a.e. dalla sala lavorazione carni e 1 a.e. dal laboratorio per marmellate e conserve);
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in n. 3 pozzetti degrassatori rispettivamente da 250 lt ciascuno, n. 1 pozzetto degrassatore da 6.200 lt, n. 1 fossa Imhoff da 66 a.e. e in impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale con ricircolo avente superficie filtrante di 180,00 mq (h substrato = 1,20 mt);
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità di 63 a.e., lo stesso dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, così come previsto per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di consistenza superiore a 50 a.e.;
- Il pozzetto fiscale di campionamento, così come identificato nella planimetria allegata all'istanza, è da considerarsi quello posto subito a valle del sistema di fitodepurazione e prima del punto di immissione in acque superficiali;
- Lo scarico finale recapita nel fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 22/11/2021 acquisita al Prot. Arpae n. PG/2021/179655;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 11/08/2021 al Prot. Arpae n. PG/2021/126150, così come successivamente integrate/modificate in data 20/10/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/161454 e in data 19/11/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/178797;
- Planimetrie contenenti lo schema fognario ed architettonico, acquisite agli atti in data 20/10/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/161454 e in data 19/11/2021 Prot. Arpae n. PG/2021/178797 (**allegate**);

CONDIZIONI

Indirizzo insediamento	Via Pietra dell'Uso n. 14 - Sogliano al Rubicone
Destinazione dell'insediamento	Agriturismo di tipo ricettivo con annessa ristorazione, sala lavorazione carni e laboratorio per marmellate e conserve
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	63 a.e. (di cui 9 a.e. dalle camere, 2 a.e. dal monolocale, 50 a.e. dalla ristorazione, 1 a.e. dalla sala lavorazione carni e 1 a.e. dal laboratorio per marmellate e conserve)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	• n°1 degrassatore per la cucina da 6.200 lt ; • n°1 degrassatore per laboratorio lavorazione carne da 250 lt; • n°1 degrassatore per laboratorio lavorazione marmellata e conserve da 250 lt; • n°1 degrassatore per la cucina del monolocale da 250 lt • n°1 fossa Imhoff da 66 a.e.; • n°1 impianto di fitodepurazione sub-superficiale a flusso verticale con ricircolo avente superficie filtrante di 180,00 mq (h substrato = 1,20 mt).
Corpo Recettore	Fosso poderale afferente al Bacino Idrico del Fiume Uso

PRESCRIZIONI:

1. Dovranno essere rispettati i parametri qualitativi dello scarico entro i limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, così come previsto per gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di consistenza superiore a 50 a.e. (Solidi Sospesi Totali $\leq$ 80 mg/l, BOD5 $\leq$ 40 mg/l, COD $\leq$ 160 mg/l, Azoto Ammoniacale $\leq$ 25mg/l, Grassi e oli animali/vegetali $\leq$ 20 mg/l).
2. Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto a valle del sistema di fitodepurazione e a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
3. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
4. Dopo 7 anni dall'emissione del presente atto dovrà essere eseguito un autocontrollo dello scarico che valuti i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, BOD5, COD, Azoto Ammoniacale e Grassi e Oli animali/vegetali. Un ulteriore autocontrollo dovrà essere eseguito in occasione della presentazione del rinnovo di AUA. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica dei valori limite autorizzati. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza, per la verifica dei limiti imposti dalla normativa (Tab. D D.G.R. n. 1053/2003).
5. La fossa Imhoff dovrà essere vuotata con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
6. Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per i pozzetti degrassatori.

7. La fossa Imhoff e i pozzetti degrassatori dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
8. Il responsabile dello scarico dovrà curare ed eventualmente sostituire periodicamente le piante posizionate sull'impianto di fitodepurazione ed il materiale filtrante, in modo tale da garantire con continuità la perfetta funzionalità del bacino stesso. Per tutto il perimetro del bacino dovranno essere costituiti dei piccoli argini in terreno al fine di prevenire il più possibile l'afflusso delle acque piovane di scorrimento all'interno del filtro. Dovranno essere eseguiti idonei lavaggi alle tubazioni di distribuzione onde garantire un perfetto funzionamento del sistema.
9. Si raccomanda di non utilizzare delle essenze vegetali del tipo *Phragmites* spp. in quanto il tipo di apparato radicale a stoloni può otturare il sistema di distribuzione dei reflui.
10. Tutti i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni ed interventi di emergenza.
11. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
12. Dovrà essere data immediata comunicazione al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) ed all'Area Prevenzione Ambientale - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aooxfc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.